



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2009 (12.10)
(OR. en)**

14291/09

**ENV 663
MAR 141
MED 37**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 ottobre 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito alla proposta di adozione dei piani d'azione regionali nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 537 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.10.2009
COM(2009)537 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito alla
proposta di adozione dei piani d'azione regionali nell'ambito dell'attuazione dell'articolo
15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento
derivante da fonti ed attività terrestri**

RELAZIONE

1. La Comunità e gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo sono Parti della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, (convenzione di Barcellona) e del relativo protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri.
2. La tutela dell'ambiente, e in particolare la protezione delle acque dall'inquinamento, tema della convenzione e del protocollo, è oggetto di una vasta legislazione comunitaria (ad esempio direttiva quadro sulle acque, direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane o direttiva quadro sulla strategia marina). Poiché la convenzione e il protocollo istituiscono diritti e obblighi in questo campo, è interesse della Comunità garantire la conformità tra gli obiettivi della politica e della legislazione comunitarie e gli impegni assunti nell'ambito dei due strumenti.
3. Il protocollo sulle fonti e attività terrestri (protocollo LBS), entrato in vigore l'11 maggio 2008, prevede l'adozione, da parte della convenzione, di piani d'azione regionali finalizzati ad eliminare l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri. Come stabilito all'articolo 15 del protocollo, dopo che la riunione delle Parti avrà adottato i piani d'azione regionali, le misure e i tempi in essi indicati saranno vincolanti.
4. Nell'ambito del MED POL, l'organo tecnico della convenzione che si occupa di inquinamento, sono stati esaminati e approvati tre progetti di proposte di piani d'azione regionali (in materia di riduzione della BOD₅, DDT e altre sette sostanze con caratteristiche di tossicità, resistenza al degrado, bioaccumulo e trasportate ad ampio raggio). I concetti giuridici riguardanti i rifiuti si basano sui principali accordi internazionali in questo campo, ed in particolare sulla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione e sulla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
5. Le disposizioni contenute nei piani proposti derivano essenzialmente da accordi internazionali cui la Comunità e gli Stati membri hanno già aderito e pertanto la loro attuazione non dovrebbe comportare modifiche delle politiche e degli strumenti in vigore nell'UE, se si considera l'applicazione combinata di tutta la legislazione UE pertinente, ad esempio la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane unita alle disposizioni della direttiva sulle acque di balneazione e della direttiva quadro sulle acque.
6. Alla luce delle considerazioni precedenti, alla 16a riunione delle Parti contraenti della convenzione di Barcellona, che si terrà a Marrakech dal 3 al 5 novembre 2009, sarebbe opportuno che la Comunità sostenesse l'adozione dei suddetti piani d'azione regionali nell'ambito dell'attuazione del protocollo sulle fonti terrestri.
7. Poiché le decisioni che la riunione delle Parti dovrà adottare avranno effetti giuridici, è opportuno che la Commissione adotti una posizione secondo quanto previsto dall'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione sulla base di una proposta della Commissione. Il Parlamento europeo deve essere informato immediatamente e integralmente della posizione della Comunità, in conformità all'articolo 300, paragrafo 3, terzo comma, del trattato CE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito alla proposta di adozione dei piani d'azione regionali nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo sono Parti della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo² e del relativo protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri³.
- (2) La tutela dell'ambiente, e in particolare la protezione delle acque dall'inquinamento, è ampiamente disciplinata dalla legislazione comunitaria. Poiché la convenzione e il protocollo istituiscono diritti e obblighi in questo campo, è interesse della Comunità garantire la conformità tra gli obiettivi della politica e della legislazione comunitarie e gli impegni assunti nell'ambito dei due strumenti.
- (3) Il protocollo sulle fonti e attività terrestri, entrato in vigore l'11 maggio 2008, prevede l'adozione, da parte della riunione delle Parti, di piani e programmi d'azione regionali, comprendenti misure e relativi tempi di attuazione, al fine di eliminare l'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri. Dopo che la riunione delle Parti della convenzione avrà adottato i piani d'azione, le misure e i tempi in essi indicati saranno vincolanti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di notifica alle Parti.
- (4) L'organo designato dalle Parti per la preparazione della riunione delle Parti ha formulato tre proposte di piani d'azione regionali (sulla riduzione della BOD₅, sull'eliminazione graduale del DDT e su altre sette sostanze con caratteristiche di tossicità, resistenza al degrado, bioaccumulo e trasportate ad ampio raggio), che sono state esaminate e approvate dall'organo tecnico competente della convenzione.

¹ GU C [...], pag. [...].

² GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1 e GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

³ GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

- (5) Alla 16a riunione ordinaria delle Parti contraenti della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, è opportuno che la Comunità e gli Stati membri cooperino strettamente per garantire che i piani d'azione regionali che saranno adottati siano compatibili con il diritto comunitario.
- (6) L'adozione dei piani d'azione regionali proposti deve essere pertanto sostenuta,

DECIDE:

Articolo unico

Alla 16a riunione ordinaria delle Parti contraenti della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, è opportuno che la Comunità sostenga l'adozione dei piani regionali sulla riduzione della BOD₅ delle acque reflue urbane, sull'eliminazione dell'aldrin, del clordano, del dieldrin, dell'endrin, dell'eptacloro, del mirex e del toxafene e sull'eliminazione graduale del DDT, ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*